



ISTITUTO COMPrensIVO VIRGILIO

ISTITUTO COMPrensIVO VIRGILIO - Via Virgilio, 7, Montepulciano - 53045 (SI)

Cod. Mecc.: siic82000a - Cod. Fisc.90023330526 - Cod. Fatturazione: UFXF1N - Codice IPA:
istsc_siic82000a

Tel: 0578712530 - - E-mail: siic82000a@istruzione.it - P.E.C.: siic82000a@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio Docenti del 28 Ottobre 2021 con delibera n°16

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 30 Novembre 2021 con delibera n°45



1. FINALITÀ

1.1 OBIETTIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Obiettivo di questo documento è quello di **comprendere, ridurre e contrastare** gli episodi di bullismo e cyberbullismo che colpiscono gli alunni, rispondendo alle esigenze legislative della **Legge Nazionale n. 71** del 29 maggio 2017 *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo”*.

Tale legge definisce il fenomeno del cyberbullismo, invita a pianificare azioni a carattere preventivo e strategie di *“attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche”*.

1.2 PERCHÉ OCCUPARSI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO?

Il bullismo ed il cyberbullismo determinano nel lungo periodo conseguenze in tutti i soggetti coinvolti (compresi gli spettatori passivi), spesso sotto forma di disturbi emotivi e comportamentali strutturati.

Proprio da questa consapevolezza si dovrebbe partire in un percorso di sensibilizzazione e di prevenzione a scuola: il messaggio è che **il bullismo non è un fatto privato tra aggressore e vittima, ma impatta su tutto il contesto sociale circostante.**

Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine. Ciò implica **operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola, prestando particolare cura alla relazione con l'Altro accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze.**

2. IL BULLISMO

2.1 IL FENOMENO

Il bullismo è un **atto aggressivo** condotto da un individuo o da un gruppo **ripetutamente** e nel tempo contro una vittima che **non riesce a difendersi**.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:



L'intenzionalità: prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali, o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio.

Lo squilibrio di potere: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione, non è in grado di difendersi.

La ripetizione: l'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.


Esistono diverse tipologie di bullismo:

FISICO: aggressioni, danneggiamento di proprietà, furto con fronteggiamento;

VERBALE: offese, minacce, maldicenze;

RELAZIONALE: pettegolezzi, esclusione sociale, diffusione di calunnie.

2.2 I PROTAGONISTI DEL BULLISMO



BULLO

- mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima;
- ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé;
- fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi;
- ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa;
- esprime disimpegno morale.

a. BULLO REATTIVO: presenta un'elevata attivazione emotiva di base pertanto è un soggetto che reagisce in modo eccessivo a qualsiasi stimolo ambientale, anche neutro, che però viene interpretato come una minaccia. Non sceglie adeguatamente né i luoghi né i momenti in cui agire pertanto viene spesso scoperto dall'adulto. A livello scolastico in genere presentano delle forti difficoltà sia nell'adattamento alle routine sia negli apprendimenti.

b. BULLO PROATTIVO: presenta un elevato autocontrollo, il suo comportamento aggressivo è attuato in modo pianificato e consapevole al fine di raggiungere obiettivi. Il bullo proattivo diventa spesso il leader carismatico di gruppi e si avvale dell'aiuto di compagni, che possono agire da spettatori silenziosi o da veri e propri complici.

c. BULLO-VITTIMA: i ruoli di bullo e vittima possono sovrapporsi con diverse modalità.

VITTIMA:

- subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli;
- subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere);
- spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare; ha una bassa autostima; ha minori capacità strategiche e controllo emotivo; ha fragilità personali.

SOSTENITORI DEL BULLO:

- incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione;
- possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso: meccanismo del contagio negativo;
- alcuni di loro sono BULLI GREGARI cioè sostenitori del comportamento del bullo.

SPETTATORI PASSIVI:

- assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza;
- molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza;
- hanno un ruolo importantissimo perché, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze.

3. IL CYBERBULLISMO

3.1 IL FENOMENO

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

(Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma 2).

Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di "bullismo" che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying" che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo

una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Pur avendo in comune le caratteristiche proprie del bullismo, nel caso del cyberbullismo ve ne sono altre distintive quali:

- **Pervasività:** se il bullo tradizionale si ferma fuori dalla porta di casa, il cyberbullo è sempre presente attraverso le varie tecnologie e piattaforme social usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc...).
- **Anonimato:** dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi. Ciò comporta una de-responsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.
- **Pubblico più vasto e rapida diffusione:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto.
- **Permanenza nel tempo:** video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza.

Il fenomeno del cyberbullismo può manifestarsi in tanti modi e con tipologie diverse, ne riportiamo alcune.

Diffamazione online: si tratta della diffusione in rete di maldicenze, per es. inviando e-mail denigratorie a tutti i contatti della rubrica della vittima, postando messaggi offensivi sul suo blog, costruendo siti o profili falsi sui social network in cui far comparire fotomontaggi imbarazzanti o altri pettegolezzi. La denigrazione colpisce aspetti centrali della personalità e della quotidianità della vittima.

L'online harassment consiste nel ripetuto invio alla vittima di messaggi offensivi, volgari e molestanti tramite e-mail, servizi di Instant Messaging, post su profili di social, telefonate, sms, ecc..

Cyberstalking : i messaggi hanno carattere maggiormente intimidatorio e minaccioso. Nelle forme più sofisticate l'aggressore potrebbe anche avvalersi di uno spyware per monitorare i movimenti online della vittima.

Flaming: continuo invio di messaggi ostili e volgari, spesso all'interno di un vero e proprio combattimento online.

Outing: il cyberbullo ottiene informazioni o immagini personali della vittima, quindi le manipola e le diffonde in rete, al fine di danneggiare la sua reputazione sociale.

Furto d'identità: il bullo finge di essere la vittima e compie una serie di azioni imbarazzanti, al fine di porla in uno stato di difficoltà relazionale o di vero e proprio isolamento.

Videoposting: l'aggressore riprende la vittima in momenti imbarazzanti o può anche modificare appositamente il video, che poi viene diffuso in rete.

Happy-slapping: consiste nel riprendere la vittima mentre viene aggredita fisicamente, spesso da più aggressori, postando poi il video in rete o diffondendolo tramite cellulare.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di **disimpegno morale** cioè dei processi, tramite i quali l'individuo si auto-giustifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna. Il disimpegno morale disattiva la sanzione autoregolatoria cioè il controllo interno.

4. QUALE PREVENZIONE?

4.1 FINALITÀ E CARATTERE DELLA PREVENZIONE

La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per:

1. promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere;
2. ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione;
3. ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico

Secondo l'OMS, la prevenzione si articola in tre livelli:

1. **Prevenzione primaria o universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione scolastica. Nel caso del bullismo promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco ed un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
2. **Prevenzione secondaria o selettiva**, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché rappresenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. **Prevenzione terziaria o indicata**, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è presente ed in stato già avanzato.

4.2 PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

1. Prima segnalazione;
2. Valutazione approfondita;
3. Gestione del caso attraverso uno o più interventi;
4. Monitoraggio.

Fase 1. PRIMA SEGNALAZIONE

La **fase di prima segnalazione** ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo e prendere in carico la situazione. Di fronte a episodi di presunto bullismo è importante

che venga raccolta una documentazione dal Referente d'Istituto e dal Team preposto della scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., in modo tale da acquisire dati oggettivi.

La **SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE**, sarà disponibile già stampata accanto alle cassettoni predisposte in ogni singolo plesso o scaricabile dal sito d'Istituto.

Inoltre, tramite l'account Gsuite, che garantisce la privacy, è possibile fare le segnalazioni al seguente indirizzo e-mail unospazioperte@icvirgiliomontepulciano.it

La segnalazione può essere compilata da vittima, compagni, testimoni, insegnanti della classe o dell'istituto, personale ATA, dirigente scolastico, familiari della vittima o del bullo. **Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo, ha solo lo scopo di attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.**

Fase 2. VALUTAZIONE APPROFONDITA

Il referente bullismo o un componente della commissione provvederà a raccogliere le informazioni sull'accaduto utilizzando la **SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDITA** per valutare se si è di fronte a un caso di bullismo, di che tipo, la frequenza, la gravità...

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di: raccogliere ulteriori informazioni concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola.

Fase 3. GESTIONE DEL CASO

Dopo aver analizzato i dati della scheda di valutazione si può calcolare un livello di rischio e quindi valutare gli interventi più opportuni da attuare.

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità, come previsto dal

Regolamento d'Istituto di cui viene riportato il n.9 della parte inerente ai comportamenti sanzionabili.

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- a. la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo reiterata;*
- b. l'intenzione di nuocere;*
- c. l'isolamento della vittima (squilibrio di potere).*

Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato.

*Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Cyberbullismo**:*

- a. litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (flaming);*
- b. molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (harassement);*
- c. invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (cyberstalking);*
- d. pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;*
- e. pubblicazione sui social network di registrazioni delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato (outing estorto);*
- f. insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima (impersonificazione);*
- g. invio di messaggi on-line corredati da immagini a sfondo sessuale (sexting);*
- 10. Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo e di chi, all'interno del gruppo, rafforza tale condotta aggressiva; anche questo comportamento, qualora venga provato, viene sanzionato;*
- 11. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di istituto;*
- 12. danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;*
- 13. offendere con parole, o aggredire con gesti o azioni il personale scolastico o i compagni.*

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento nella scheda.

Per ciascuno dei comportamenti sopra richiamati le sanzioni disciplinari saranno irrogate secondo criteri di pertinenza e gradualità.

1. Richiamo verbale dell'insegnante;
2. Annotazione sul registro di classe e richiamo verbale;
3. Richiamo verbale del dirigente scolastico;

4. Impegno, durante la ricreazione, in attività di utile riflessione;
5. Sospensione da uno a cinque giorni;
6. Sospensione fino a 15 giorni;
7. Allontanamento definitivo dalla scuola.

Per l'irrogazione delle sanzioni ordinate dal punto 5 al punto 7 è sempre prevista la delibera del Consiglio di Classe e, per i punti 6 e 7 anche del Consiglio d'Istituto. Per questi ultimi due punti si richiama la normativa che recita:

“Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni”. (D.P.R. 249/1998, art. 4, comma 7)

“L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo”. (D.P.R. 249/1998, art. 4, comma 9)

Avverso l'adozione delle sanzioni disciplinari è ammesso ricorso presso apposito Organo di Garanzia.

Il livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione prevede:

1. Comunicazione alla famiglia della vittima telefonicamente da parte del team antibullismo a cui seguirà convocazione scritta del Dirigente;
2. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo tramite convocazione con lettera scritta del Dirigente;
3. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia alle autorità giudiziarie.

Fase 4. MONITORAGGIO

Verrà effettuato un monitoraggio, a breve e a lungo termine, per valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento.

Per questo verrà utilizzato un apposito modulo.

4.3 LE MISURE DI PREVENZIONE

In base alle vigenti norme in caso di rilevanza penale del comportamento di bullismo è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria.

In caso di segnalazione di episodi di cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L. 71/2017.

Nel nostro ordinamento, è stato introdotto, **l'ammonimento del questore**, uno strumento giuridico, di natura amministrativa, di competenza esclusiva dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza. In particolare con la legge nr.38 del 2009 che disciplina la fattispecie degli atti persecutori (c.d. stalking) e con la legge nr. 71 del 2017 per i casi di cyberbullismo, in cui l'autore dei fatti è un minore.

L' ammonimento per stalking.

Il gerundio anglosassone *stalking* è espressione mutuata dal linguaggio venatorio (“inseguire furtivamente la preda”) e rende molto bene l'idea di chi si apposta, pedina, sorveglia e controlla la sua preda. In pratica accade che alcune condotte, che normalmente rappresentano graditi segni di affetto, a volte possono trasformarsi in vere e proprie forme di persecuzione, in grado di limitare la libertà di una persona e di violare la sua privacy, fino a che sconvolgerne la vita.

Sia le molestie che le minacce possono presentarsi nelle forme più disparate.

Secondo la previsione normativa, le condotte reiterate, minacciose o moleste, devono cagionare un perdurante stato di ansia o di paura, o un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o un'alterazione delle proprie abitudini di vita.

Quindi la condotta dello *stalker* deve essere reiterata, nel senso che gli “atti persecutori” devono succedersi nel tempo.

L'ammonimento consiste nell'avvertimento, rivolto dal Questore allo *stalker*, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia. Contestualmente, l'ammonimento ha un intrinseco valore di denuncia, per quanto attiene al suo aspetto di condurre una determinata notizia di pericolo a conoscenza delle autorità competenti a trattarla.

L'ammonimento per cyberbullismo

Il legislatore ha inteso prevedere la stessa misura di prevenzione anche a tutela del minore, per contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittima sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

L'ammonimento del Questore, come strumento di intervento preventivo, risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza.

Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia, è possibile rivolgere al Questore, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta.

La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti.

Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la patria potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonizione ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

5. CONCLUSIONI

Come Team Antibullismo/cyberbullismo ci proponiamo per prima cosa **la comprensione** del fenomeno credendo pienamente che il primo lavoro da fare per ottenere dei risultati sia lavorare con **la prevenzione**.

Tutti noi come docenti possiamo fare la differenza creando nelle nostre aule quel clima positivo improntato al **dialogo**, allo sviluppo della **competenza emotiva**, dell'**empatia** e della **cura della relazione con l'Altro**.

Per questa ragione il nostro primo intervento sarà quello di monitorare i fenomeni del bullismo/cyberbullismo attraverso la somministrazione periodica di questionari (con validità scientifica) che ci diano i dati per avere gli indici di rischio e di frequenza in modo tale da poter attenzionare da subito le situazioni più a rischio.

La somministrazione verrà effettuata previa autorizzazione da parte dei genitori alla quale verrà allegata anche un'autorizzazione per l'eventuale colloquio da parte della potenziale vittima/bullo con i componenti del Team Antibullismo.

I colloqui verranno sempre effettuati alla presenza di due componenti del team.

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni sociali che riguardano tutti noi, pertanto non solo il nostro team ma **tutta la comunità scolastica** può **dare il suo contributo** affinché il tempo scuola sia il più sereno possibile.

RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

- *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* (Aggiornamento 2021), reperibile al sito: <https://www.miur.gov.it/web/guest/linee-guida-prevenzione-e-contrasto> (ultimo accesso: 23/10/2021).

- Legge nazionale n.71 del 29 maggio 2017 : "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, reperibile al sito: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg> (ultimo accesso: 23/10/2021).

- Fedeli, Daniele - Munaro, Claudia, *Bullismo e cyberbullismo, come intervenire nei contesti scolastici*, Firenze, GiuntiEDU, 2019.

- *L'ammonimento del questore: la "via" amministrativa prevista dal legislatore in materia di stalking, violenza domestica e cyberbullismo.* Reperibile al sito: https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Bimestrale/2018/Documents/3_2018/MANDAGLIO_l'ammonimento.pdf (ultimo accesso: 23/10/2021).